

SGUARDI SULLE DIFFERENZE




Laboratorio di studi femministi Anna Rita Simeone - Sapienza, Università di Roma

DOVE ERAVAMO, DOVE SIAMO | FEMMINISMI 2000-2020

**FACCIAMO I CONTI:
CHE COSA È CAMBIATO DAVVERO
NELLA VITA DELLE DONNE?**

Contatti:

 /sguardisulledifferenze

 www.sguardisulledifferenze.eu

 sguardisulledifferenze@gmail.com

 GENDER
INTERUNIVERSITY
OBSERVATORY



DIPARTIMENTO DI STUDI
EUROPEI AMERICANI
E INTERCULTURALI

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SGUARDI SULLE DIFFERENZE



Laboratorio di studi femministi Anna Rita Simeone - Sapienza, Università di Roma

DOVE ERAVAMO, DOVE SIAMO | FEMMINISMI 2000-2020

La risposta del diritto alla violenza nei confronti delle donne


Ilaria Boiano

Avvocata, Associazione Differenza Donna ONG

PhD, Sistema penale e diritti della persona, SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA

14 Novembre 2020

Contatti:

 /sguardisulledifferenze

 www.sguardisulledifferenze.eu

 sguardisulledifferenze@gmail.com

 GENDER
INTERUNIVERSITY
OBSERVATORY



DIPARTIMENTO DI STUDI
EUROPEI AMERICANI
E INTERCULTURALI

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



***1- EVOLUZIONE NORMATIVA INTERNA
E INTERNAZIONALE
2-IL FEMMINISMO GIURIDICO***



1- EVOLUZIONE NORMATIVA INTERNA E INTERNAZIONALE



Ordinamento «multilivello»

La violenza nei confronti delle donne costituisce un problema sociale ed una questione di riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali, che impone agli operatori del diritto di fare i conti in concreto con un ordinamento “multilivello”.

Sezioni Unite della Corte di cassazione,

sentenza 29 gennaio 2016 (dep. 16 marzo 2016), n. 10959

la tutela dei diritti fondamentali nei casi di violenza nei confronti delle donne, «in cui spesso il reato si consuma in contesti dove preesistono legami tra la vittima e il suo aggressore», è stata sviluppata dall'attività di numerosi organismi sovranazionali sia a carattere universale, come le Nazioni Unite, sia a carattere regionale, come il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, così che «gli strumenti in tali sedi elaborati svolgono un importante ruolo di sollecitazione nei confronti dei legislatori nazionali, tenuti a darvi attuazione».



Ordinamento «multilivello»

Anche la normativa sostanziale e processuale, in parte modificata e integrata a più riprese, producendo quello che la Suprema Corte definisce criticamente un «arcipelago normativo», deve essere interpretata alla luce delle fonti sovranazionali che ne costituiscono la premessa, in particolare con riguardo al diritto dell'Unione europea, e ciò in ossequio all'obbligo di interpretazione conforme .



Le fonti sovranazionali e le definizioni della violenza contro le donne

Nel solco del processo di moltiplicazione e specificazione dei diritti umani che si è registrato negli ultimi decenni, è stato incoraggiato il riconoscimento della rilevanza pubblica della struttura delle relazioni sociali e, di conseguenza, la violenza nei confronti delle donne è stata affrontata nell'ordinamento internazionale come questione inerente ai diritti umani e per questo oggetto di atti dedicati, di diversa natura e con diversa forza vincolante (trattati di portata regionale e atti di indirizzo), che hanno alla base la constatazione dell'insufficienza dei trattati universali vigenti.



Le fonti sovranazionali e le definizioni della violenza contro le donne

1. CEDAW, 1979
2. Dichiarazione per l'eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti delle donne 1993
3. Piano di azione della Conferenza delle donne di Beijing del 1995



Le fonti sovranazionali e le definizioni della violenza contro le donne

si chiarisce ulteriormente che la locuzione “violenza di genere” non coincide con qualsiasi forma di violenza di cui una donna possa fare esperienza alla stregua di un uomo, come essere minacciata con un’arma durante una rapina, ma ricomprende quella che risulta da

«un complesso mix di valori culturali basati sui ruoli di genere, credenze, norme e istituzioni sociali che implicitamente ed esplicitamente hanno supportato la violenza nelle relazioni intime e lasciato margine minimo di ribellione per le sue vittime. In particolare, i ruoli e le aspettative basati sul genere, le prerogative maschili, l'oggettivazione sessuale, e le discrepanze di potere e status hanno legittimato, reso invisibile, sessualizzato, e contribuito a perpetuare la violenza contro le donne».



Le fonti sovranazionali e le definizioni della violenza contro le donne

4. Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione e l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne (Convenzione di Belém do Pará, in riferimento alla città brasiliana dove fu sottoscritta), introdotta nel sistema interamericano di tutela dei diritti umani nel 1994

La Convenzione di Belém do Pará configura per la prima volta «il diritto delle donne ad una vita libera dalla violenza, tanto nell'ambito pubblico che nel privato» (articolo 3) e per violenza nei confronti delle donne si intende «qualsiasi azione o condotta discriminatoria basata sul suo genere che possa causare alla donna la morte ovvero una lesione o altra sofferenza fisica, sessuale o psicologica, sia che avvenga in ambito pubblico sia in ambito privato» (articolo 1).



Le fonti sovranazionali e le definizioni della violenza contro le donne

5. Protocollo sui diritti delle donne firmato a Maputo nel 2003

SI INTRODUCE l'obbligo di un intervento multilivello di prevenzione, protezione, repressione e compensazione in presenza di «tutti gli atti che causano o possono causare un danno fisico, sessuale, psicologico ed economico, incluse le minacce di tali atti» (articolo 1), contemplando, inoltre, «l'imposizione di restrizioni arbitrarie o deprivazione di libertà fondamentali nella vita pubblica e privata in tempo di pace e durante situazioni di conflitto armato e di guerra», con espresso riferimento alle restrizioni della libertà di movimento, dei diritti nel matrimonio e ai costumi, tradizioni e pratiche religiose che costruiscono le donne come inferiori o cittadine di secondo ordine.

- Si segnala che il protocollo di Maputo per primo tra gli atti menzionati include tra le forme di violenza nei confronti delle donne **anche quella economica**.



Le fonti sovranazionali e le definizioni della violenza contro le donne

6. Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (d'ora in avanti Convenzione di Istanbul), adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa nel 2011, è entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito della decima ratifica intervenuta, e si compone di un Preambolo e di dodici capitoli, per leggere i quali è imprescindibile la guida fornita dal rapporto esplicativo della Convenzione



L'ORDINAMENTO ITALIANO: «UN ARCIPELAGO NORMATIVO»

Cass., Sezioni Unite, 29 gennaio 2016, n. 10959

solo nel **1956** la Corte di Cassazione ha deciso che al marito non spettava nei confronti della moglie e dei figli lo *jus corrigendi* (art. 571 c.p.), ossia *il potere educativo e correttivo del pater familias che comprendeva anche la coazione fisica*;

- solo tra il **1968** e il **1969** la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 559 del codice penale che puniva unicamente l'adulterio della moglie;

- solo nel **1975** il nostro ordinamento giuridico ha sostituito la famiglia strutturata gerarchicamente con un nuovo modello di famiglia paritaria;



L'ORDINAMENTO ITALIANO: «UN ARCIPELAGO NORMATIVO»

Cass., Sezioni Unite, 29 gennaio 2016, n. 10959

- solo dopo la legge n. 442 del 5 agosto **1981**, che ha abrogato la rilevanza penale della causa d'onore, la commissione di un delitto perpetrato per salvaguardare l'onore proprio e della propria famiglia (art. 587 c.p.) non sarebbe stato più sanzionato con pene attenuate rispetto all'analogo delitto di diverso movente, cancellando così il presupposto che l'offesa all'onore arrecata da una condotta "disonorevole" costituisse una provocazione gravissima tanto da giustificare la reazione dell'"offeso";



L'ORDINAMENTO ITALIANO: «UN ARCIPELAGO NORMATIVO»

Cass., Sezioni Unite, 29 gennaio 2016, n. 10959

- e sempre dopo tale legge del **1981** non avrebbe trovato più spazio nel nostro ordinamento l'istituto del “**matrimonio riparatore**” (art. 544 c.p.), che prevedeva l'estinzione del reato di violenza carnale nel caso in cui lo stupratore di una minorenne accondiscendesse a sposarla, salvando l'onore della famiglia;
- solo nel **1996**, dopo circa vent'anni di iter legislativo, sarebbe stata approvata la legge n. 66 che, nel dettare nuove “Norme sulla violenza sessuale”, trasferiva questo reato dal Titolo IX (*Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*) del codice penale al Titolo XII (*Dei delitti contro la persona*).



PER LA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI UMANI L'ITALIA NON RACCOGLIE DATI E NON ASSICURA ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

La violenza nei confronti delle donne è un fenomeno ancora sommerso dal punto di vista giudiziario:

- poco denunciato
- poco perseguito
- la risposta giudiziaria è inadeguata: alto il numero delle archiviazioni

Le donne non hanno accesso alla giustizia



2-IL FEMMINISMO GIURIDICO



Dell'utilità e del danno del diritto per le donne: prospettive femministe sul diritto

La riflessione femminista sul diritto prende le mosse dalla constatazione di una duplice assenza: rivolgendo, infatti, lo sguardo al di là della patina di neutralità e generalità di cui il discorso giuridico si ammanta nell'ambito della tradizione liberale, si scorge un soggetto sessuato con le caratteristiche del gruppo sociale dominante: uomo, bianco, proprietario.

È assente, però, il corpo di tale soggetto: il corpo maschile adulto e sano non è normato, perché esso è individuato come parametro di riferimento e dunque rimane "proprietà di chi lo abita" (Pitch, 1998, p. 11), a meno che non sia corpo di un soggetto straniero/alieno (Dal Lago, 2004; Pitch, 2013).



Dell'utilità e del danno del diritto per le donne: prospettive femministe sul diritto

La seconda assenza è quella della soggettività delle donne, che rilevano nel discorso giuridico esclusivamente nella loro dimensione corporale in quanto “di per sé eccezione rispetto allo standard” (Pitch, 1998, p. 11), eccezione che va regolata.



Dell'utilità e del danno del diritto per le donne: prospettive femministe sul diritto

- Il pensiero femminista sul diritto si è sviluppato, tra le varie traiettorie di pensiero, da una parte intorno alla questione del soggetto di diritto/dei diritti (Pitch, 1993, p. 65) e, dall'altra, sulla potenzialità del ragionamento giuridico quale strumento di costruzione di una soggettività autentica.
- Nel tempo le questioni sollevate dalle riflessioni femministe sono state sempre più radicali ed hanno riguardato il rapporto tra diritto e giustizia: **cosa è la giustizia e quali sono i valori che il diritto moderno assume ed incorpora.**



Dell'utilità e del danno del diritto per le donne: prospettive femministe sul diritto

Non si può tacere, però, che tale radicalità di riflessione è stata resa possibile solo lottando “attraverso” il diritto per ottenere l'accesso ai diritti, l'estensione dei diritti a tutti/tutte e l'abrogazione di norme discriminatorie insieme alla promozione della parità sostanziale.



Dell'utilità e del danno del diritto per le donne: prospettive femministe sul diritto

Anche in ambito giuridico quindi la riflessione teorica femminista deve tendere a bilanciare due finalità: la prima finalità è quella di scardinare dalle fondamenta i metodi, le discipline e le categorie, smascherandone la parzialità e le dinamiche di forza e potere che le determinano; la seconda finalità è quella di esplorare e sviluppare metodi, discipline, categorie alternative, in sintesi di "fare mondo".

Secondo la filosofa Elisabeth Grosz questa ambivalenza costituisce il tratto distintivo e rivoluzionario del pensiero femminista, ma anche l'aspetto che più di tutti espone la prospettiva femminista a duri attacchi, determinando non di rado l'arretramento delle pensatrici rispetto alla propria produzione (Grosz, 1986).



Da “sopra la legge” a dentro il processo

Tratto comune delle riflessioni sul discorso giuridico prodotto in Italia è la critica al concetto di uguaglianza e alla sua declinazione nella storia delle donne come critica dell’emancipazione politica e sociale.

La generazione di donne degli anni Settanta, “nata uguale agli uomini per legge” nel diritto al lavoro e nei diritti politici (Boccia, 2002, p. 155), vive la contraddizione di una doppia identità: nella dimensione pubblica soggetto pensante asessuato, mentre nella vita affettiva, materna, pervasa dalla ripetizione dei ruoli sessuali, soggetto profondamente sessuato (Bocchetti, 1995, p. 75).



Da “sopra la legge” a dentro il processo

In generale la lettura prevalente delle posizioni del femminismo italiano circa il diritto oppone chi ritiene il diritto inutile e improduttivo, oltre che complice delle disparità che causano la violenza, a chi ritiene invece il diritto un terreno fertile per costruire la libertà femminili.

Tamar Pitch critica tale contrapposizione e sottolinea a più riprese che anche nel contesto italiano, come in quello angloamericano, il movimento delle donne riconduce al diritto un forte potenziale simbolico utile alla libertà femminile.

Le divisioni del femminismo sono da individuarsi piuttosto negli obiettivi e nelle pratiche politiche prescelte (Pitch, 1993, p. 35).



Da “sopra la legge” a dentro il processo

Sopra la legge

Secondo la prima prospettiva, la libertà femminile non ha nulla a che fare con le leggi, dal momento che le donne non sono un gruppo sociale, ma un movimento politico che rivendica la libertà femminile.

Lia Cigarini, coniugando la pratica dell'autocoscienza con la sua attività di avvocatessa, suggerisce di porsi “sopra la legge”, ritenendo che libertà femminile può trovare spazio per dispiegarsi solo laddove sia riconosciuta e praticata la differenza sessuale, partendo dall'ordine del simbolico (Cigarini, 1995, p. 59-61): secondo tale visione, questo approccio consente di sperimentare libertà autentica, al di fuori dai binomi escluse-incluse (ordine patriarcale) e incluse-assimilate (emancipazione) affermando massimamente la propria indipendenza (Cigarini, 1995, p. 195; Foque, 1999).

Allo stesso modo, l'iscrizione simbolica e giuridica dei mutamenti prodotti dalle donne negli anni di lotte politiche dovrebbe avvenire attraverso forme alternative a quelle che sono state da sempre espressione del potere maschile, tra le quali si colloca anche il diritto.



Da “sopra la legge” a dentro il processo

Per ciò che attiene la produzione giuridica, il diretto coinvolgimento del movimento delle donne sulla riforma dei delitti sessuali ha rafforzato la convinzione che fosse necessario mantenere la distanza dalle istituzioni e dal loro linguaggio per non rimanere coinvolte in una produzione normativa sul corpo delle donne, sentita sempre compromissoria, riduttiva e priva di legittimazione.

Constatando che le donne “hanno acquistato autonomia di giudizio, forza, sapere e una socialità altra rispetto a quella ritagliata per loro” (Cigarini, 1995, p. 109), viene proposta la costruzione di un ordinamento “sessuato” fondato su tre principi: la libertà femminile, l’inviolabilità del corpo femminile, nuove forme politiche capaci di registrare l’efficacia del desiderio e la progettualità dei singoli e delle singole.



Da “sopra la legge” a dentro il processo

Tali principi non richiedono nuove leggi, ma sollecitano una riflessione sul piano delle norme costituzionali ed un’azione per mezzo dei “vuoti” legislativi (ad esempio depenalizzando l’aborto). Cigarini e Campari ricordano che quando la costituzione italiana è stata scritta, “le donne erano mute quanto alla libertà femminile (forse identificandola con quella maschile) e all’inviolabilità del corpo. Si può quindi affermare che il patto costituzionale non è stato sottoscritto dalle donne” (p. 110).



Da “sopra la legge” a dentro il processo

L'ordinamento giuridico, quindi, si conferma come costruzione intorno alla misura maschile, pertanto la strategia da adottare è la creazione di vuoti legislativi utili per regolare nella dinamica processuale i rapporti/conflitti che si producono a partire dalla primaria dualità che è quella dei sessi.



La legge come terreno di negoziazione

Per una parte del femminismo italiano, che nel tempo si è organizzato sul territorio in reti, coordinamenti e forme associative, il ricorso alla legge invece è apparso ricco di potenzialità, in quanto da una parte ha creato mobilitazione femminile, dall'altra ha consentito la definizione di strumenti di tutela e promozione della libertà delle donne, realizzando sia lo scopo simbolico della legittimazione delle proprie pretese sia quello pratico dell'ottenimento di norme che garantiscono maggiore giustizia e maggiori opportunità.

La produzione legislativa, secondo questa prospettiva, può essere percorsa e ciò per rispondere a questioni concrete (ad esempio la rappresentanza politica, o la parità retributiva) che limitano la libertà femminile.

Essa comporta l'apertura di negoziazioni nei luoghi delle istituzioni, veicolando al loro interno nuovi linguaggi, nonché apre possibilità di relazioni rinnovate tra le donne del movimento con le donne e gli uomini delle istituzioni.



La legge come terreno di negoziazione

Il principale problema non risolto da questa modalità di ricorrere al diritto è quello della mancata identificazione di un nuovo parametro di riferimento delle leggi, incentrate prevalentemente sulla logica delle “pari opportunità”, che hanno avuto l’esito di spostare i conflitti dalla dimensione politica a quella giuridica, attenuandone, se non annullandone, la potenzialità trasformatrice.

Le leggi di “pari opportunità”, attraverso le azioni positive e le quote, indicano correttivi alle discriminazioni e, dunque, al formalismo neutro e astratto della proclamazione dell’uguaglianza. Tale strategia, che può essere inclusa nel modello di giustizia redistributiva di Rawls, sembra però ignorare la struttura dei rapporti di potere, declinando tutti i problemi politici in termini di equa distribuzione e limitandosi a riparare alle disuguaglianze “immeritate”, come quelle determinate sulla base del sesso o della razza.



La legge come terreno di negoziazione

La disponibilità di un mezzo di affermazione individuale si traduce di conseguenza nell'imperativo per la singola donna di farsi valere nella competizione con gli uomini e nella condanna per colei che non dovesse farcela, prescindendo dal problema delle cause e modalità dello svantaggio delle donne e limitandosi a riparare, nella terminologia di Rawls, alcuni effetti e soltanto per un certo numero di individui appartenenti al gruppo svantaggiato.



Ritorno alle pratiche

L'elaborazione di principi, forme e definizioni, che è l'essenza del ragionamento giuridico, non poteva procedere distinta dalle pratiche politiche, e ciò era apparso in modo evidente all'indomani dell'entrata in vigore della legge sulla violenza sessuale:

non è stato sufficiente da solo lo spostamento formale della categoria di delitti dal libro dedicato alla tutela della morale a quello dei delitti contro la persona perché le donne fossero riconosciute "sovrane" sul proprio corpo e quindi sulla propria dimensione esistenziale, sia nelle relazioni intime sia nel contesto pubblico.

Si avvertiva, quindi, la necessità di continuare la riflessione sulla libertà "femminile", altra cosa dalla libertà personale "indifferenziata per sesso" (Boccia, 1993, p. 313), ma ritornando alla **pratica politica**.



Ritorno alle pratiche

L'elaborazione di principi, forme e definizioni, che è l'essenza del ragionamento giuridico, non poteva procedere distinta dalle pratiche politiche, e ciò era apparso in modo evidente all'indomani dell'entrata in vigore della legge sulla violenza sessuale:

non è stato sufficiente da solo lo spostamento formale della categoria di delitti dal libro dedicato alla tutela della morale a quello dei delitti contro la persona perché le donne fossero riconosciute "sovrane" sul proprio corpo e quindi sulla propria dimensione esistenziale, sia nelle relazioni intime sia nel contesto pubblico.

Si avvertiva, quindi, la necessità di continuare la riflessione sulla libertà "femminile", altra cosa dalla libertà personale "indifferenziata per sesso" (Boccia, 1993, p. 313), ma ritornando alla **pratica politica**.



Ritorno alle pratiche

La terza prospettiva che si è fatta strada nella riflessione sul diritto è quella elaborata nelle case delle donne e nei centri antiviolenza, grazie ai quali la violenza maschile nei confronti delle donne commessa nelle relazioni intime ha acquisito chiaramente lo statuto di problema di rilievo sociale.

All'interno di tali luoghi, in alternativa alla produzione legislativa e alle campagne politiche *ad hoc*, all'enfasi sui processi di criminalizzazione e sulla risposta penale come strumento prioritario di cambiamento politico e sociale, che hanno caratterizzato le strategie di intervento del movimento femminista di area inglese e americano, è stata contrapposta una risposta che, partendo dalla pratica della relazione tra donne, ha coniugato l'attività diretta a sostenere le donne che subiscono violenza all'analisi politica, sociale e culturale del problema, non trascurando il diritto.



Ritorno alle pratiche

La prospettiva sul diritto prodotta nel contesto dei centri antiviolenza si può collocare tra le due linee interpretative presentate e si sviluppa in una riflessione che, a partire dalle esperienze e dalle pratiche politiche concrete, ha chiarito come la questione problematica rimanga non tanto una generica utilità del diritto, quanto il significato di “libertà femminile” e la sua piena realizzazione, ostacolata dalla violenza maschile simbolica e materiale.



Ritorno alle pratiche

Nei centri antiviolenza e nelle case delle donne prevale la politica dello spazio di ascolto e della forza poetica della parola tra donne, il cui punto di vista ed il cui vissuto diviene centrale nella produzione di percorsi individuali e strategie personali di superamento dell'esperienza di violenza e nella definizione di azioni più ampie di prevenzione, intesa come attività di sensibilizzazione e di costruzione di reti tra enti, istituzioni e soggetti della società civile.

Le questioni della sicurezza intesa come salvaguardia dell'incolumità di chi vive la violenza, dell'opportunità della denuncia penale e della posizione nel processo della donna sono valutate in concreto con la donna accolta.



Ritorno alle pratiche

Sul piano **dell'intervento pratico** è stata sviluppata nel tempo una strategia funzionale al rafforzamento dell'autonomia e alla valorizzazione delle competenze e risorse della singola donna nel rapporto con i servizi socio-assistenziali del territorio, i servizi sanitari, gli uffici giudiziari e le forze dell'ordine, che ha trovato formalizzazione in protocolli di coordinamento diffusi sul territorio nazionale.

Sul piano **del discorso giuridico** la strategia si è tradotta nel posizionarsi in modo differente nel processo, luogo dove si riproducono le asimmetrie tra i soggetti di diritto che sono all'origine della situazione di violenza.



Ritorno alle pratiche

Nel contesto processuale l'obiettivo primario è stato quello di intervenire affinché la donna divenisse finalmente soggetto portatore della propria specificità nella relazione costruita dal dispositivo processuale.

Ciò è stato possibile attraverso **l'affidamento di ciascuna donna alla sua avvocat**, **non disinteressata né distaccata** come tradizionalmente si richiede al/alla professionista del diritto, ma motivata ad affermare l'autonoma soggettività femminile nel processo, compreso quello penale, contrastando la diffusione di nuovi stereotipi, tra cui quello della vittima perfetta, caratterizzata necessariamente dall'assenza di ambivalenza nei confronti dell'aggressore e da un'intrinseca chiarezza di intenti in relazione al percorso processuale, pena la sua non credibilità.



La pratica femminista del diritto produce sapere sulle donne

Questa modalità di ricorrere alla giustizia e di utilizzare il diritto ha prodotto e produce sapere, nel senso che contribuisce a diffondere nella giurisprudenza la conoscenza della dimensione esperienziale e l'elaborazione teorica delle donne, come dimostra l'evoluzione giurisprudenziale che si è registrata intorno al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 codice penale).

Ha prodotto sapere, inoltre, rendendo noti i limiti degli strumenti giuridici valorizzando come fonte di conoscenza l'esperienza che le donne fanno direttamente degli strumenti giuridici disponibili.